

Appello 35/2005

La Giuria d'Appello

riunita nelle persone 'di Giuseppe Meo (Presidente), Giorgio Ballerini Giacometti, Gianfranco Lodoli, Osvaldo Magnaghi, Eugenio Torre membri effettivi, Adolfo Villani, Giuseppe Russo membri supplenti e Marco Alberti , Fabio Donadono, uditori, ha emesso la seguente decisione sull'appello proposto dalla imbarcazione "TONNO SUBITO" ITA 13763 avverso la decisione del Comitato per le Proteste del Campionato Invernale del Tigullio, in occasione della prova del giorno 11 dicembre 2005.

L'imbarcazione "Tonno Subito" ITA 13763 ha impugnato la decisione del Comitato delle Proteste del Campionato Invernale del Tigullio a seguito della quale l'appellante è stato squalificato.

L'appellante sostiene che le procedure seguite dal Comitato per le Proteste non sono state adeguate, in quanto il Comitato per le Proteste avrebbe dovuto coinvolgere nella medesima decisione anche la terza imbarcazione coinvolta nell'incidente "Key West".

L'appellante "Tonno Subito" sostiene che prima dell'udienza non era a conoscenza dell'esistenza di una protesta fra altre due imbarcazioni coinvolte nell'incidente (INVEXENDO-ITA 14706 e Key West).

L'appellante sostiene che al momento della collisione egli era da tempo mure a dritta, così come era da tempo mure a dritta "Key West".

Infine l'appellante precisa che. in occasione della collisione con Invexendo non era stato avvisato della sua intenzione di protestare e che qualora ne fosse stato informato avrebbe preparato la protesta in modo molto più preciso ed accurato, anche chiamando subito un traduttore e indicando quale testimone l'imbarcazione Key West.

In tal modo, afferma l'appellante, la distanza delle tre imbarcazioni coinvolte e la dinamica della collisione sarebbero state accertate con precisione.

La Giuria d'Appello, esaminate anche le osservazioni del Presidente del Comitato per le Proteste, dell'imbarcazione appellata Invexendo e le osservazioni finali dell'appellante Tonno Subito rileva che l'appellante si duole di non aver potuto indicare quale teste Key West, in quanto solo dopo l'udienza era venuto a conoscenza del numero velico della terza imbarcazione che navigava in prossimità e che era stata poi coinvolta in un successivo incidente con lo stesso appellato Invexendo.

Tuttavia tale doglianza andava tempestivamente proposta al giudice di primo grado attraverso la richiesta di riapertura d'udienza prevista dalla regola 66 R.R.

In relazione all'omesso avviso di protesta da parte di Invexendo in occasione della collisione, la Giuria d'Appello rileva che tale contestazione andava proposta in sede di udienza.

Per quanto riguarda la lamentata impossibilità di preparare la protesta in un modo molto più preciso ed accurato, la Giuria d'Appello rileva che a norma della reg. 61.2 il contenuto della

protesta relativamente ad ogni regola che il protestante ritenga sia stata violata può essere regolarizzato sia prima che durante l'udienza.

Inoltre a norma della regola 63.2 R.R. alle parti di un'udienza va concesso un tempo ragionevole per prepararsi all'udienza e dagli atti non risulta che l'appellante abbia fatto tale richiesta, né, tantomeno, che il Comitato per le Proteste abbia negato tale diritto.

Solo per completezza la Giuria d'Appello rileva comunque che la decisione impugnata si presenta priva di errori e immune da vizi logici in relazione ai fatti accertati sulla base della dichiarazione resa dallo stesso protestante e precisamente "ho virato da mure a sinistra a mure a dritta per evitare una terza barca che sopraggiungeva mure a dritta. Subito dopo la virata gridavo acqua per informare 14706 che non potevo virare di nuovo a causa della presenza della terza barca".

Ugualmente la decisione non presenta errori in relazione alle regole applicate.

Infine la Giuria d'Appello rileva che con le osservazioni del 20.1.2006 l'appellata Invexendo ha chiesto che "respite tutte le argomentazioni dell'appellante, venga dichiarata la responsabilità esclusiva della stessa".

Tale richiesta è del tutto inammissibile oltre che tardiva in quanto Invexendo avrebbe dovuto impugnare con un proprio appello la decisione del Comitato delle Proteste nel termine di 15 giorni dalla decisione.

Per questi motivi la Giuria d'Appello rigetta l'appello di Tonno Subito"ITA 13763 perché inammissibile e l'appello di "Invexendo" ITA 14706 perché tardivo.

Così deciso a Genova il 7 aprile 2006

Il Presidente

Giuseppe Meo

"MODIFICA" APPELLO 35-2005

La Giuria d'Appello riunita nelle persone di Giuseppe Meo (Presidente), Osvaldo Magnaghi e Gianfranco Lodoli (membri effettivi), Adolfo Villani e Giuseppe Russo (membri supplenti) e Alberti, Nicola Vescia e Fabio Donadono (uditori), sull'istanza del membro effettivo Eugenio Torre, ha emesso la seguente decisione, a correzione dell'errore materiale che si rileva nella decisione adottata in Genova il 7 aprile 2006, relativa all'appello n. 35 dell'anno 2005; dato atto che il membro effettivo Eugenio Torre in occasione dell'esame di tale appello dichiarò la propria astensione e di non partecipare alla decisione, per essere stato nella fase di primo grado Presidente del Comitato per le Proteste che emise la decisione impugnata; e dato atto altresì che il medesimo si allontanò infatti dalla camera di consiglio prima che avesse inizio l'esame e la discussione dell'appello.

Dispone:

- che, a correzione della decisione sull'appello n. 35/2005 da essa pronunciata in Genova il 7 aprile 2006, la formazione del Collegio che giudicò sia la seguente:

Giuseppe Meo (presidente), Osvaldo Magnaghi, Gianfranco Lodoli e Giorgio Giacometti (membri effettivi), Adolfo Villani e Giuseppe Russo (membri supplenti Marco Alberti e Fabio Donadono (uditori);

- che il presente provvedimento sia allegato alla decisione 7 aprile 2006.

Così deciso in Bari il 7 luglio 2006.

Il Presidente

(Giuseppe Meo)